

ASSOCIAZIONE NSANGA ONLUS

Sede in Monterotondo (RM) Via Rossini 37 C.F.97680850589



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 29 dicembre 2025 l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Nsanga ONLUS si è riunita in seconda convocazione presso i locali del Duomo di Monterotondo in Piazza Don Giuseppe Morosini in Monterotondo (RM) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore (decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni).

Alle ore 19.30 il Presidente Borghese Antonio dà inizio ai lavori ed assume, come da statuto, la presidenza dell'Assemblea. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara valida l'Assemblea e nomina la signora Barile Vittoria come segretario verbalizzante.

Risultano presenti n. 14 soci su 21 (Allegato 1).

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello Statuto associativo, l'Assemblea può essere considerata valida ed avere inizio.

Alle ore 19.40 ha quindi inizio la riunione dell'Assemblea dei soci.

Il presidente illustra ai presenti l'ordine del giorno ed in particolare:

1. Approvazione delle modifiche statutarie al fine essenzialmente degli adeguamenti previsti dalla riforma del Terzo Settore (decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni), con conseguente adozione di un nuovo statuto associativo.

Dette modifiche si rendono necessarie in quanto le ONLUS termineranno di esistere il 31/12/2025 ed entro il 31/03/2026 si deve procedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con lo statuto aggiornato nella sezione ODV (Organizzazione di Volontariato).

Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto (Allegato2), sottoponendoli alla ratifica dell'Assemblea.

Tutti i 23 articoli vengono approvati dall'assemblea all'unanimità.

Il presidente informa l'Assemblea che il nuovo statuto sarà depositato all'Agenzia delle Entrate e successivamente al RUNTS.

Alle ore 21.00 non essendovi altro da deliberare la riunione è sciolta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Barile Vittoria)

Vittoria Barile

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. <i>63</i>
Serie <i>3</i>
Data <i>2.3. GEN. 2026</i>
REGISTRATO CON EURO <i>2009</i>
IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

(Antonio Borghese)



Antonio Borghese

Assemblea straordinaria dei soci del giorno 29/12/2025

FOGLIO PRESENZE

Data pag. quota ass.	Nominativo	Presenza /Deleghe
03/02/2025	1. Borghese Antonio	PRESENTE
05/03/2025	2. Vagnoni Alessandra	PRESENTE
21/01/2025	3. Barile Vittoria	PRESENTE
04/02/2025	4. Roia Augusto	PRESENTE
15/01/2025	5. Broccoli Enza	PRESENTE
27/02/2025	6. Ntumba Micyabu Florent	PRESENTE
30/04/2025	7. Mujinga Jolie	—
13/01/2025	8. Romano Pierdomenico	PRESENTE
03/02/2025	9. Marino Anna Maria	PRESENTE
21/01/2025	10. Tonetto Paolo	PRESENTE
10/10/2025	11. Malizia Stefania	—
Socio onorario	12. Montarsolo Enrico	—
Socio onorario	13. D'Angelo Donato	—
17/03/2025	14. Angeloni Paola	PRESENTE
27/02/2025	15. Lalloni Roberta	—
18/02/2025	16. Di Pascale Franca	PRESENTE
28/11/2024	17. Del Fiacco Antonietta	—
03/01/2025	18. Rainone Pierluigi	PRESENTE
26/01/2025	19. Giorgi Carlo	PRESENTE
15/12/2025	20. Guidi Elisa	—
27/02/2025	21. Terzano Giuseppina Maria	PRESENTE

Guidi Paola



ASSOCIAZIONE NSANGA - STATUTO

Sede legale Via Rossini 37 00015 Monterotondo (RM) C.F.97680850589

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Nsanga ODV", qui di seguito detta "Associazione",

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Monterotondo (Roma) in Via Rossini n.37.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. Scopo dell'Associazione è di assistere le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo nei loro luoghi di origine e di promuovere la cultura della solidarietà e la tutela della dignità umana.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs n.117/17:



Aut. Borgia

- Aut. 13/2017*
- a) la cooperazione allo sviluppo (lettera n) art. 5 del D. Lgs.117/2017 attraverso la realizzazione di campagne e progetti di cooperazione in campo sociale, sanitario, educativo a favore di fasce disagiate delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo attraverso la creazione di gruppi di volontari del luogo e la collaborazione con associazioni già presenti sul posto, al fine di promuovere l'autosostentamento delle attività stesse;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) art. 5 del D. Lgs.117/2017;
 - c) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w) art. 5 del D. Lgs.117/2017 e la promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v) art. 5 del D. Lgs 117/2017;
 - d) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale messe in atto dall'associazione (lettera i) art.5 del D. Lgs 117/2017, promuovendo attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della cooperazione e delle relazioni internazionali, di educazione al volontariato e alla solidarietà a livello locale ed internazionale, la produzione di filmati riguardo lo svolgimento delle proprie attività, l'organizzazione di convegni, mostre, viaggi e visite guidate, feste sociali, spettacoli e manifestazioni artistico-culturali;
 - e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art.5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare l'associazione si propone di:

- sostenere progetti educativi rivolti soprattutto alle fasce più vulnerabili delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo come donne e bambini, anche attraverso la costruzione di strutture socio-educative e promuovere l'autonomia economica delle donne, sostenendole nell'avvio di un'attività lavorativa;
- promuovere il cambiamento di mentalità nei villaggi attraverso un processo di crescita e di sensibilizzazione culturale;
- sostenere direttamente e indirettamente in termini economici e di raccolta materiali anche attraverso la creazione di reti di sostegno da parte di individui, gruppi, classi o scuole italiane, tramite il sostegno a distanza (che può essere scolastico, sanitario, materiale o di altro tipo portato avanti in modo continuativo nei Paesi esteri da responsabili in loco) all'istruzione e alle cure mediche di bambini disagiati, villaggi, classi o scuole dei Paesi in via di sviluppo;
- sostenere progetti agricolo – pastorali ed iniziative imprenditoriali nei Paesi in via di sviluppo.

Tali attività sono svolte prevalentemente in favori di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione esistenti per divulgare le proprie iniziative e richiedere contributi per finanziare le proprie attività.

ART. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare all'attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci ordinari sono coloro che avendo presentato domanda scritta vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

3. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. L'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in proprio e per delega e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Volontari e attività di volontariato

1. L'attività dei volontari associati è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni preventivamente definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: l'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata con raccomandata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Organo di revisione (eventuale)
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito ed hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10 Composizione e attribuzione dell'Assemblea degli associati;

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

3. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e dell'eventuale organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad esso sottoporre;
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (lettera, mail, fax) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può tenersi in video o audioconferenza, purché i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia consentito loro di intervenire nella trattazione degli argomenti in tempo reale esprimendo in forma palese il proprio voto e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

ART. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in seduta ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. L'Assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, in proprio o per delega e le delibere sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
5. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
6. Di ogni assemblea deve essere redatto e conservato il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da nove membri, scelti tra gli associati.
3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

ART. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione va fatta per iscritto da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. La riunione può essere tenuta anche in audio o videoconferenza, purché i

partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia consentito loro di intervenire nella trattazione degli argomenti in tempo reale esprimendo in forma palese il proprio voto.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attua le delibere dell'Assemblea;
- b) cura gli adempimenti al RUNTS;
- c) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- d) amministra delle risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- e) predispone alla fine di ogni esercizio finanziario il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) delibera su eventuale assunzione di personale;
- h) delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) dirige le attività delle sedi operative in Italia e all'estero;
- j) decide sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati.
- k) qualora lo ritenga opportuno, redige un apposito regolamento interno, nel rispetto dello Statuto, per regolare aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con maggioranze ordinarie.
- l) decide sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

ART. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche il presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo ed è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione

dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operari sugli stessi; compiere operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ente, ufficio, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 17 Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali, del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 18 Organo di revisione legale dei conti

1. L'Organo di revisione, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Art. 30, comma 2 del D. Lgs. n.117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. L'Organo di Revisione elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di Revisione:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) L'Organo di Revisione può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui all' art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri:
libro degli Associati;
registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



ART. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs.n.117/2017 da:
 - a) Quote associative;
 - b) Erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) Contributi ed apporti erogati da parte di Amministrazioni Pubbliche;
 - f) Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) Rendite patrimoniali;
 - h) Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Aut. Bony

ART. 21 Bilanci

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n.117/2017.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore.

ART. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal seguente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017(Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Aut. Borghese
Nacho Luis
Antonio Borghese

Bite Broccoli
Angelo Chis
P. P. P. P. P.
Giuseppe M. M. M.
A. Florino N. B.

Vittorio B. B. B.
F. J. P. P. P.
Alfredo V. V. V.
F. B. B. B.
francesco M. P. P.
Angelo M. M. M.

